



PRIORITARIA

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
DIVISIONE NORMATIVA E METODI

Rifer. a nota n.

del

Consiglio Nazionale

Forense

Via del Governo Vecchio, 3

00186 Roma

Classificazione V

1

4



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Prot.0149831/10 del 24/02/2010



Consiglio Nazionale del Notariato

Via Flaminia, 160

00196 Roma

Consiglio Nazionale

Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili

Piazza della Repubblica, 59

00185 Roma

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

ENTRATA - 01/03/2010 - 0002435 - 65



Consiglio Nazionale

Consulenti del Lavoro

Via Cristoforo Colombo, 456

00145 Roma

Oggetto

Operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78 (cd. "scudo fiscale"). Segnalazione di operazioni sospette.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato, il 16 febbraio 2010, una nuova circolare avente ad oggetto l'operatività connessa con lo "scudo fiscale" di cui all'articolo 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, ai fini antiriciclaggio.

Tale circolare interviene dopo l'entrata in vigore del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, che ha prorogato al 30 aprile 2010 i termini per l'adesione allo scudo, e recepisce l'esigenza di procedere all'emanazione di una nuova circolare ministeriale che, facendo seguito a quella del 12 ottobre 2009, fornisca agli intermediari e ai professionisti indicazioni più analitiche, idonee ad assicurare la regolare applicazione della disciplina antiriciclaggio alle operazioni di scudo fiscale.

La tematica assume particolare rilievo ai fini della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, atteso che ingenti flussi finanziari provenienti dall'estero, e in precedenza non dichiarati, vengono immessi in un ristretto arco di tempo nell'economia legale.

La circolare del Ministero rammenta che gli intermediari i quali eseguono operazioni di rimpatrio (o regolarizzazione) caratterizzate da elementi di sospetto ai sensi dell'articolo 41




del d.lgs. 231/07, omettendo di segnalarle alla UIF, potrebbero incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata, nonché essere coinvolti nel riciclaggio stesso, qualora siano consapevoli della provenienza delittuosa delle risorse rimpatriate.

In relazione a quanto precede, si fa presente che, ancorchè le operazioni siano state già perfezionate, gli intermediari e i professionisti, i quali abbiano successivamente raccolto elementi tali da indurre il sospetto che le disponibilità rimpatriate possano provenire da illeciti diversi da quelli richiamati dall'articolo 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, sono tenuti a inviare alla UIF la segnalazione di operazione sospetta.

Si prega codesto Ordine professionale di provvedere a trasmettere ai propri associati interessati la presente comunicazione, pubblicata anche sul sito Internet di questa Unità (www.bancaditalia.it/UIF).

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE


G. Castaldi